**UNIONE DI COMUNI**
**VALDARNO E VALDISIEVE**

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE N.154 DEL 28-03-2011**

**OGGETTO:**
**LIQUIDAZIONE SALARIO PER OBBIETTIVI ANNO 2010 PER= SONALE INQUADRATO CCNL ADDETTI AI LAVORI DI SISTE= MAZIONE IDRAULICO FORESTALE.**

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 31-03-11 al 15-04-11 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,31-03-11

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

**DETERMINAZIONE N.154 DEL 28-03-2011**

**OGGETTO:**
**LIQUIDAZIONE SALARIO PER OBBIETTIVI ANNO 2010 PER= SONALE INQUADRATO CCNL ADDETTI AI LAVORI DI SISTE= MAZIONE IDRAULICO FORESTALE.**

**6.** IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998.2001 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico – agraria laddove si prevede che " previa opzione concordata in azienda fra datore di lavoro e organizzazioni sindacali, unitamente alla rappresentanza sindacale dei lavoratori, potranno essere sottoscritti accordi per l'erogazione di enumerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, di qualità , di redditività e altri elementi ai fini del miglioramento della competitività aziendale".

RICHIAMATA l'art. 16 del Contratto Integrativo Regionale 2008-2011 laddove si ribadisce quanto previsto dall'art. 2 CCNL gia' citato circa la possibilità di stipulazione di accordi interni volti all'erogazione del salario per obbiettivi.

VISTO come con lo stesso articolo 16 che apporta modifiche alla previgente normativa in materia e che stabilisce che l'importo complessivo da destinarsi annualmente, tramite tali accordi, debba essere pari al 6% del monte delle retribuzioni contrattuali lorde corrisposte nell'anno precedente, ferma restando la non riassorbibilita' della quota convenzionalmente stabilita del 2%.

Sottolineato in particolare come il novellato testo dell'art. 16 specifichi che il calcolo della percentuale del 4% debba essere applicata sull'ammontare totale delle retribuzioni contrattuali lorde corrisposte ai lavoratori nell'anno di riferimento ,derivante dall'applicazione di tutti gli istituti contrattuali ( salario,straordinario, servizio antincendi, reperibilità, indennità varie e quant'altro , escluso il salario variabile dell'anno precedente)

RICHIAMATO il Contratto integrativo 04.08.2004, tutt'ora vigente, ed in particolare l'art. 16 dello stesso che prevede la mensilizzazione del salario per obbiettivi per un importante pari al 2% del valore annuo dello stesso, lasciando invariata la corresponsione del 3% ( successivamente aumentata al 4% come suddetto ) da effettuarsi con le modalità determinate dalle norme contrattuali succitate.

Considerato ancora come l'art.16 preveda che la corresponsione del salario per obbiettivi rimanente, dopo la mensilizzazione del 2%, venga corrisposta sulla base di accordi aziendali , basati su criteri di raggiungimento degli obbiettivi per progetti e sul dato della presenza in servizio specificando inoltre come la suddetta corresponsione debba essere effettuata anche in favore dei lavoratori a tempo determinato.

RICHIAMATO il CNNL 07.12.2010 e constatato che in tale contratto non viene prevista

nessuna norma a modifica di quanto in precedenza determinato in materia di salario per obbiettivi.

RICHIAMATO l'accordo decentrato anno 2009 2010 sia stato siglato in data 29.12.2009 con decorrenza dal 01.01.2010 con validita' fino al 31.12.2010.

PRESO atto che nello stesso si prevedesse la corresponsione del salario per obbiettivi relativo per l'anno 2010 vincolando la corresponsione di tale salario accessorio, per la quota del 70% dello stesso, al raggiungimento degli obbiettivi di seguito elencati e per il 30% a criteri legati alla presenza.
Preso atto che nell'accordo decentrato 2009.-2010 fosse richiesto il raggiungimento degli obbiettivi suindicati, afferenti i progetti – lavoro previsti per l'anno 2010, come segue:

Per la squadra di vigilanza, composta di n. 05 addetti:

1) Mantenimento del livello raggiunto del servizio di vigilanza;
2) Collaborazione all'espletamento delle funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico ed accessoria attività di polizia amministrativa
3) Regolare svolgimento del servizio antincendio –pattugliamento con effettuazione della reperibilità
4) Collaborazione alle attività di protezione civile
5) Disponibilità a mantenere la flessibilità di orario adattandolo alle esigenze legate all'andamento stagionale e lavorativo
6) Collaborazione al sistema di autorizzazioni – concessioni
7) Partecipazione ai servizi congiunti con forze della Polizia Provinciale e del C.F.S.

Per la squadra di manutenzione del patrimonio demaniale:

1) Disponibilità a partecipare a corsi di formazione per innalzare il livello professionale dei lavoratori in modo da poter eseguire le lavorazioni previste dall'Ente.
2) Disponibilità a partecipare alle attività di addestramento professionale svolte in collaborazione con il Servizio Foreste della Regione Toscana presso il complesso demaniale di Rincine e pressi i cantieri della Comunità Montana Casentino.
3) Collaborazione alla gestione del vivaio
4) Disponibilità a mantenere la flessibilità dell'orario in funzione dell'andamento stagionale e del tempo necessario per raggiungere i vari luoghi di lavoro.
5) Mantenimento dell'efficienza delle macchine in dotazione.
6) Collaborazione alle attività di protezione civile
7) Raggiungimento degli obbiettivi prefissati dal programma degli interventi forestali redatto dal Responsabile del Servizi Attività Forestali.

e per la restante parte del 30% del dovuto sulla base della presenza in servizio , calcolate come segue:

1) L'importo da corrispondere viene determinato sulla base del numero dei mesi nei quali il dipendente risulta in servizio.
2) Si considerano mesi interamente lavorati i mesi ove il dipendente risulti in servizio per piu' di 15 giorni.

3) Non si operano detrazioni per alcun tipo di assenze dal servizio, (malattia-ferie –permessi-infortuni-cassa integrazione-scioperi-permessi sindacali) ad eccezione di malattie prolungate per piu' di 90 giorni; in quest'ultimo caso il lavoratore non avrà diritto al salario di cui al presente punto, il quale verrà ridistribuito tra gli altri operai aventi diritto.
4) In caso di lavoratore part-time il periodo di servizio da prendere a base di calcolo si calcola applicando al numero dei mesi di servizio di calendario la percentuale pari al rapporto fra il servizio part-time e full- time.

Preso atto che durante l'anno 2010 si sia verificato il ricorso all'assunzione di operai forestali a tempo determinato per il numero di TRE unità per i seguenti periodi :

- Per il periodo dal 01.04.2010 al 31.12.2010 – mesi 9 – Dipendente _ Fabbrucci Simone:
- Per il periodo dal 01.04.2010 al 31.12.2010 – mesi 9 – Dipendente _ Rimini Simone:
- Per il periodo dal 01.03.2010 al 30.06.2010 _ mesi 4- Dipendente : Innocenti Giuliano.( in infortunio dal 08.04.2010 al 30.06.2010).
-

Sottolineato inoltre come per l'intero anno 2010 sia proseguito il rapporto di lavoro a tempo determinato con qualificato di impiegato forestale a termine, instauratosi in data 13.05.2009 per anni uno e successiva proroga per anni due, con scadenza al 12.05.2012.

Considerato inoltre che nell'anno 2010 si sia provveduto all'assunzione a tempo pieno e indeterminato del dipendente Innocenti Giuliano con decorrenza dal 01.10.2010.

Richiamato l'art. 6 del CIRL laddove si specifica che agli impiegati forestali si applicano tutte le parti e le norme di valore comune contenute nel presente CIR, ivi compreso l'art 16 dello stesso CIRL recante norme in materia di salario variabile.
-

Considerato che non si sono verificati nell'anno 2010 periodi di assenza dal servizio per malattie superiori a 90 giorni.

VISTA l'attestazione datata 28.03.2011.- protocollo n. 2054- redatta a firma del Responsabile del Servizio Attivita' Territoriali Forestali, con la quale si certifica che tutto il personale dipendente assunto a tempo indeterminato e determinato in servizio durante l'anno 2010 ha perseguito il pieno raggiungimento degli obbiettivi previsti dall'accordo sindacale e che pertanto ogni dipendente in servizio nell'anno di riferimento ha diritto alla corresponsione dell'intera quota del 70%.

CONSIDERATO come l'anno 2010 sia caratterizzato in termini di periodicità di rapporti di lavoro di co-presenza di rapporti di lavoro intercorsi per l'intero anno e periodi di lavoro minori rispetto all'anno solare ( contatti a termine per mesi 9, contratti a termine per mesi 7 per operai otd),

PRESO ATTO che nell'attestazione suddetta , redatta dal responsabile del Servizio Attività Forestale, ritenuto equo, pur riconoscendo il pieno raggiungimento degli obiettivi da parte di tutti i dipendenti in servizio, applicare la liquidazione della parte fissa del 70% in misura anch'essa proporzionale ai mesi di lavoro resi nell'anno, al fine di raggiungere

una valorizzazione di competenze equamente parametrizzata .

VISTO pertanto come nella suddetta relazione si reciti che : " la liquidazione della quota pari al 70% dovra' avvenire con il seguente metodo: importo da corrispondere pari al 70% diviso i mesi di servizio e moltiplicato per ogni dipendente per i mesi di servizio prestato", data la premessa attestazione dell'avvenuto raggiungimento pieno per ogni dipendente degli obbiettivi prefissati ed inclusi nei progetti indicati nell'accordo decentrato 2009.2010.

CONSIDERATO quanto stabilito nel citato accordo decentrato circa le modalità di calcolo della quota di spettanza individuale di ogni dipendente in rapporto al periodo di servizio prestato e come nessun dipendente ha incorso durante il 2010 in casi di malattia- superiori a 90 giorni, unico caso di assenza comportante riduzione del servizio prestato con la conseguente possibile decurtazione relativa alla quota del 30% del salario da pagarsi in base ai criteri legati alla presenza.

VERIFICATO che l'ammontare del salario variabile relativo all'anno 2010 , pari al 4% delle retribuzioni lorde intendendo come tali, ai sensi dell'art. 16 CIRL, l' ammontare totale delle retribuzioni contrattuali lorde corrisposte ai lavoratori nell'anno di riferimento ,derivante dall'applicazione di tutti gli istituti contrattuali ( salario,straordinario, servizio antincendi, reperibilità, indennità varie e quant'altro , escluso il salario variabile dell'anno precedente), che al netto di tfr- anticipi inps esclusi, salario mensilizzato ammonta ad Euro 458.265,26 e che il 4% di detta somma ammonti ad Euro 18.330,61.

VISTO il prospetto di liquidazione allegato alla presente sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, calcolati sulla base di quanto suddetto,

Considerato che , in base all'accordo decentrato ed alle relazioni redatte dal Responsabile di Area, venga erogato a tutti i dipendenti in servizio ( con differenziazione per durata del rapporto di lavoro e senza differenziazione per prestrazione in regime part time o full time) la quota pari al 70% , ( valorizzata per totali Euro 12.831,43 ) in quanto tutti i dipendenti hanno raggiunto gli obbiettivi – progetti prefissati.

Specificato inoltre che per la liquidazione individuale della restante quota pari al 30% ( valorizzata per Euro 5.499,18 ) siano stati applicati gli abbattimenti previsti dall'accordo decentrato per i regimi di part time ( n. dei mesi di servizio per percentuale part time ) , nonche' il riproporziona mento delle spettanze al numero dei di servizi prestati, non operando ulteriori riduzioni altri casi di assenza , ivi compresa l'assenza per malattia superiore a 90 giorni in quanto episodio non verificatosi nell'anno di riferimento.

Ritenuto inoltre doveroso specificare che al dipendente Giussani Gianluca, collocato per tutto l'anno 2010 , in distacco sindacale non sia stata liquidata alcuna quota di salario variabile, ne' quella collegata al raggiungimento obbiettivi ne' quella connessa alla presenza.

Dati i presupposti, si specifica che il totale delle retribuzioni liquidabili per complessive Euro 18.330,61 , sia erogabile, come meglio si evince dal prospetto allegato, secondo le seguenti individuali spettanze :

| | | | TOTALE QUOTE INDIVIDUALI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OTD** | | | | **PRIMA QUOTA** | **SECONDA QUOTA** | TOTALI | **OTI** | **TD** | **IMPIEGATO** |
| **ANTONIELLI GIANLUCA** | | **1** | Mesi 12 | 709,57 | 307,15 | 1016,72 | 1016,72 | | |
| **BATTAGLINI IACOPO** | | **2** | Mesi 12 | 709,57 | 307,15 | 1016,72 | 1016,72 | | |
| **FABBRUCCI MAURIZIO** | | **3** | Mesi 12 | 709,57 | 307,15 | 1016,72 | 1016,72 | | |
| **MARTINI MASSIMO** | | **4** | Mesi 12 | 709,57 | 307,15 | 1016,72 | 1016,72 | | |
| **SCARSELLI STEFANO** | | **5** | Mesi 12 | 709,57 | 307,15 | 1016,72 | 1016,72 | | |
| **BIANCHI PIETRO** | | **6** | Mesi 12 | 709,57 | 307,15 | 1016,72 | 1016,72 | | |
| **FABBRUCCI ALBERTO** | | **7** | Mesi 12 | 709,57 | 307,15 | 1016,72 | 1016,72 | | |
| **VIGNOLI MARCO** | | **8** | Mesi 12 | 709,57 | 307,15 | 1016,72 | 1016,72 | | |
| **SAVELLII GIULIANA** | | **9** | Mesi 12 | 709,57 | 307,15 | 1016,72 | 1016,72 | | |
| **MERLO TIZIANO** | | **10** | p.time 82,05%-Mesi 12 | 709,57 | 252,12 | 961,69 | 961,69 | | |
| **ROSSI SIMONE** | | **11** | Mesi 12 | 709,57 | 307,15 | 1016,72 | 1016,72 | | |
| **GIUSSANI GIANLUCA** | | **0** | DISTACCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **ROMANO LORENZO** | | **12** | Mesi 12 | 709,57 | 307,15 | 1016,72 | 1016,72 | | |
| **VIGNOLI MASSIMO** | | **13** | Mesi 12 | 709,57 | 307,15 | 1016,72 | 1016,72 | | |
| **STEFANONI ALBERTO** | | **14** | Mesi 12 | 709,57 | 307,15 | 1016,72 | 1016,72 | | |
| **PRETTO LUCIANO** | | **15** | Mesi 12 | 709,57 | 307,15 | 1016,72 | 1016,72 | | |
| **INNOCENTI GIULIANO OTI** | **OTI** | **16** | Mesi 3 | 413,95 | 76,71 | 490,66 | 490,66 | | |
| **OTD** | | | | | | | | | |
| INNOCENTI GIULIANO | OTD | | Mesi 4 | 0,00 | 102,38 | 102,38 | | 102,38 | |
| FABBRUCCI SIMONE | | **17** | Mesi 9 | 532,18 | 230,36 | 762,54 | | 762,54 | |
| RIMINI SIMONE | | **18** | Mesi 9 | 532,18 | 230,36 | 762,54 | | 762,54 | |
| | | | | | | | | | |
| BARBARA BOSCHI | | **19** | Mesi 12 | 709,57 | 307,15 | 1016,72 | | | 1016,72 |
| TOTALE GENLE | | | Totale | | | | | 1627,4 | |

CONSIDERATO l'Ente ha provveduto in data 08.01.2010 al regolare invio presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro entro i 30 gg., decorrenti dalla data della stipula dell'accordo sindacale interno, siglato in data 31.12.2009

Visto l'art. 1, comma 67 Legge 24.12.2007 n. 247 che prevede che con effetto dal 01.01.2008 non trova piu' applicazione il regime contributivo previsto per le erogazioni derivanti da contratto di secondo livello e disciplinato per il settore agricolo con circolar en.132 /1997.

CONSIDERATO CHE :

.- Con circolare Inps n. 40 del 22.02.2011 si prevedesse in materia di sgravo contributo sulle erogazioni prevista dalla contrattazione di secondo livello, che nella legge di stabilità 2011, trova spazio pure lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello, che continuerà a trovare applicazione anche nel 2011.

Per quanto riguarda i criteri e le modalità di erogazione dell'incentivo, la legge n. 220/2010 conferma quanto già disposto in materia dalla legge n. 247/2007, che ha disciplinato il beneficio durante il triennio sperimentale 2008-2010

In considerazione del già citato rinvio - operato dal legislatore - alle modalità già introdotte dalla legge attuativa del protocollo welfare tra governo e parti sociali, maggiori precisazioni potranno essere fornite in materia dopo l'emanazione del previsto decreto ministeriale.

Considerato pertanto come ribadito in ultimo dall' Inps con circolare n. 30 del 11.03.2008 , che in attesa dell'eventuale approvazione del regime di decontribuzione, la liquidazione del salario per obbiettivi debba avvenire con imposizione totale a contributo previdenziale, salvo diverso trattamento da effettuarsi a seguito dell'adozione dei provvedimenti applicativi al regime di decontribuzione suindicato.

CONSIDERATO opportuno e necessario finanziare la liquidazione del salario variabile come suddetto con gli impegni di spesa già assunti a carico del Bilancio di Previsione 2011 conservati a titolo di residui passivi provenienti dall'esercizio finanziario 2010

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE unitamente alla mensilità di marzo 2011 (da liquidarsi nel mese di aprile 2011 ) la corresponsione del salario variabile relativo all' anno 2010 per una spesa di € 21.498,99 di cui :

- Competenze Euro 18.330,61
- Contributi scau Euro 1.545,11
- Contributi Inps Euro 65,17
- Irap Euro 1.558,10
- Totale Euro 21.498,99

con liquidazioni individuali gia' indicate in narrativa e nell'allegato alla presente.

2) DI DARE atto che la liquidazione risulta finanziata come segue :

Personale in servizio a tempo indeterminato – spesa complessiva di Euro 18.419,65

- per € ***15.686,43*** – salario variabile anno 2010 relativo al personale dipendente a tempo indeterminato - a carico del capitolo 250/5 " Stipendi operai forestali" del Bilancio 2011 in conto residui passivi provenienti dall'anno 2010 ( N.I. 406.2010 );

- per *Euro* ***1.399,87*** per contributi SCAU a carico del capitolo 250/10 "Contributi previdenziali personale operai forestali" del Bilancio 2011 in conto residui passivi provenienti dall'anno 2010 (N.I. 437-2010 );

- per Euro ***1.333,35*** per irap a carico del capitolo 250/3 "Irap su retribuzioni" del Bilancio 2011 in conto residui passivi provenienti dall'anno 2010 (N.I. 399-2010 ) .

Operai in servizio a tempo determinato . spesa complessiva di Euro ***1.911,03***

- per **€** ***1.627,46*** – salario variabile anno 2010 relativo al personale dipendente a tempo determinato - con imputazione a carico del capitolo 250/6 " Stipendi operai forestali" del Bilancio 2011 RRPP 2010 a carico dell'impegno di spesa ( 414-2010).

- per Euro ***145,24*** per contributi SCAU con imputazione a carico del capitolo n. 250/10 "Oneri previdenziali" del Bilancio 2011 in conto residui passivi anno 2010 a carico dell'impegno di spesa N. 438-2010.

- per Euro ***138,33*** per irap a carico del capitolo 250/3 "Irap su retribuzioni" del Bilancio 2011 in conto residui passivi provenienti dall'anno 2010 con imputazione a carico dell'impegno N. 400-2010.

Impiegato forestale a tempo determinato – spesa complessiva di Euro ***1.168,31***

- per € ***1.016,72*** – salario variabile anno 2010 relativo al personale dipendente a tempo determinato – a carico del capitolo 250/ 9 " Stipendi impiegato forestali" del Bilancio 2011 in conto residui passivi provenienti

dall'anno 2010 a carico dell'impegno di spesa N.I 418-2010)

- per Euro ***65,17*** per contributi INPS e/o contributo di solidarietà a carico del capitolo ***250***/10 "Contributi previdenziali personale operai forestali" del Bilancio 2011 in conto residui passivi provenienti dall'anno 2010 (N.I. 439-2010)

- per ***Euro 86,42*** per irap a carico del capitolo 250/3 "Irap su retribuzioni" del Bilancio 2011 in conto residui passivi provenienti dall'anno 2010 (N.I. 401.2010 ).

per una spesa generale complessivamente ammontante ad Euro 21.498,99

IL RESP. DEL SERVIZIO
DR. VENTRE ANTONIO

Il Responsabile del Servizio
*VENTRE ANTONIO*